

Vista P.G. 12/6/2025

N. 4 [REDACTED] Not. Reato
N. 7 [REDACTED] Tribunale

N. [REDACTED] /2025 Sentenza



TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE PENALE
in composizione monocratica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della Quarta Sezione Penale, dott.ssa [REDACTED]
con l'intervento del V.P.O. dott. R. [REDACTED]
con l'ausilio dell'Assistente Giudiziario I. [REDACTED]
all'udienza del 6 giugno 2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di I grado, di rito ordinario

Nei confronti di

[REDACTED] nato a Roma il [REDACTED]
Con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. [REDACTED] del Foro
del Foro di Roma che lo difese congiuntamente all'avv. I. [REDACTED] del Foro
di Roma

Libero - Assente

IMPUTATO

Vedi foglio allegato

PARTE CIVILE

[REDACTED] nato a Roma il 9 giugno 1962 rappresentato e difeso dall'avv.
[REDACTED] del Foro di Roma – Procuratore Speciale



SAD 1

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Roma

DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
- artt. 552 e ss. c.p.p. -

Il Pubblico Ministero Fabrizio TUCCI,
concluse le indagini preliminari relative al procedimento a margine indicato, iscritto nel registro delle notizie
di reato in data 27.10.2023 nei confronti di:

[REDACTED] nato a Roma il [REDACTED], elettivamente domiciliato in Roma piazza Sturzo nr. 9 presso
l'A[REDACTED] difeso di fiducia dall'[REDACTED] del foro di Roma (elez. di dom. e
nomina dif. del 15.04.2024)

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 635 c.1 e c.2 perché, mediante l'utilizzo di uno strumento a punta, praticava un foro e rendeva
del tutto o in parte inservibile lo pneumatico anteriore destro del veicolo [REDACTED] di proprietà di [REDACTED]
[REDACTED] Con l'aggravante di avere agito su cose esposte per necessità alla pubblica fede.

In Roma il 0[REDACTED]

nel quale sono persone offese:
[REDACTED] nato a Roma il [REDACTED] difeso di fiducia dall'Avvocato [REDACTED] del foro di
Trani

Visto l'art. 552 c.p.p.

DISPONE

la citazione dell'imputato di cui sopra, per l'udienza di comparizione predibattimentale davanti al Tribunale
di Roma, dott. EX CAPOZZA - S.S.Z. 1*
presso la cittadella giudiziaria di P.le Clodio, Via Golametto 12, 00195, Roma, presso l'aula 9 alle ore 10.30
e segg. del giorno 06/06/2025
per rispondere del reato di cui sopra, con l'avvertimento che, non comparendo e ricorrendo le ipotesi di cui
all'art. 420-bis c.p.p., si procederà in sua assenza e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni,
le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede

AVVISA

che l'imputato ha facoltà di nominare difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da un difensore
di Ufficio;
Che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato potrà, entro il termine previsto all'art. 554 ter, comma 2,
c.p.p., (ossia prima della definizione dell'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione
diretta) presentare le richieste previste dagli artt. 438 c.p.p. (giudizio abbreviato) e 444 c.p.p. (applicazione di
pena su richiesta della parte), 464 bis c.p.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova) ovvero
presentare domanda di oblazione;
che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice sopra indicato e che
le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

INFORMA

infine, ai sensi dell'art. 8 della L. 30/7/90 n. 217, che l'indagato, qualora versi nelle condizioni soggettive di
cui all'art. 3 della predetta legge, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, presentando al
giudice che procede la relativa istanza, completa dei documenti da allegare ex art. 5, e che, qualora non
ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, l'interessato ha l'obbligo di retribuire il difensore
eventualmente nominatogli di ufficio.

Che, inoltre, ove ricorrono i presupposti di cui all'art. 129 bis c.p.p., che l'indagato e la persona offesa hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che al fatto che la partecipazione unitamente al querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti, comporta la remissione tacita di querela.

Visti gli artt. 552 e 553 c.p.p., manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per la formazione del fascicolo per il dibattimento, da trasmettersi al Giudice del predibattimento con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione, unitamente al fascicolo contenente la documentazione, i verbali e le cose indicate nell'art. 416, comma 2.

Roma, li 14/1/2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Papadima Lutzu

Il Pubblico Ministero

Fabrizio Tucci

FT



CONCLUSIONI

IL PUBBLICO MINISTERO: Chiede la prosecuzione del giudizio.

LA DIFESA DELLA PARTE CIVILE: Si associa alla richiesta del Pubblico Ministero

LA DIFESA DELL'IMPUTATO: chiede una sentenza di non luogo a procedere.

FATTO E DIRITTO

[REDAZIONE] era tratto a giudizio innanzi all'intestato Tribunale con decreto di citazione diretta, emesso dal Pubblico Ministero in data 14 gennaio 2025, ritualmente e tempestivamente notificato per rispondere del reato di danneggiamento aggravato meglio descritto in epigrafe.

Dalla disamina della documentazione presente agli atti dei fascicoli del dibattimento e del Pubblico Ministero emerge che in data [REDAZIONE] la persona offesa parcheggiava la propria autovettura in Roma via [REDAZIONE] e al suo ritorno notava una foratura sulla gomma anteriore destra, probabilmente provocata mediante un punteruolo o un cacciavite.

Sul posto era presente un sistema di videosorveglianza del quale venivano acquisite le immagini.

Valla visione delle immagini emergeva la presenza di un uomo il quale, dopo essere uscito dalla propria autovettura – forse una [REDAZIONE] di colore [REDAZIONE] - si avvicinava a quella della persona offesa. Subito dopo lo stesso tornava alla propria vettura, riponeva qualcosa nel portabagagli e si allontanava a bordo del mezzo con cui era giunto.

Nell'annotazione si dà atto che a causa della scarsa qualità delle immagini non era possibile risalire all'identità del soggetto ripreso, né al numero di targa della vettura con cui era giunto, né all'esatta marca e modello.

Nel corso delle indagini, essendo emersa dalle varie querele presentate dalla persona offesa una inimicizia tra quest'ultima e l'odierno imputato, venivano acquisiti i tabulati telefonici del telefono cellulare intestato all'imputato, nonché veniva eseguita una verifica sul numero di cellulare dal quale erano stati inviati dei messaggi a contenuto minaccioso e offensivo alla persona offesa.

Anche in questo caso l'esito era negativo. Infatti, sul telefono cellulare intestato all'imputato non risultava alcun traffico telefonico nel giorno dei fatti; l'utenza da cui erano stati inviati i messaggi alla persona offesa non risultava anagraficamente intestata ad alcuno.

L'unico elemento a carico dell'imputato è che lo stesso risulta essere intestatario di un Ford Puma, di cui non si conosce neppure il colore.



Quanto sopra premesso emerge come gli elementi a carico dell'odierno imputati siano meno che indiziari, l'unico dato è costituito dal fatto che [REDACTED] è intestatario di una Ford Puma, ma della vettura usata dall'autore del fatto non è dato conoscere con esattezza né il modello né il numero di targa, né l'imputato è riconoscibile nei fotogrammi acquisiti.

Si ritiene che gli elementi acquisiti non consentono di sostenere alcuna accusa nel corso del dibattimento.

**P.Q.M.
IL TRIBUNALE
in composizione monocratica**

Visto l'art. 554 ter comma 1 c.p.p.

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato ascritto in quanto gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

Motivazione contestuale.

Roma, 6 giugno 2025

Il GIUDICE

Dott.ssa A [REDACTED]

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Udienza



Roma, il

6/6/2025

L'Assistente Giudiziario
Dott. Francesco Baldarigi